

- D.P.R. 15/11/2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163) registrato alla Corte dei Conti il 18/12/2012 – Registro n. 7 Difesa, foglio n. 331;
- Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
- Decreto Legislativo 31/12/2024, n. 209 (Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);
- Atto Autorizzativo del Direttore dell'U.T.T.A.T. di Torino n. 81 in data 14/04/2026.

PREMESSO CHE

- a) il Capo del Servizio Amministrativo pro tempore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino, con atto № 378 in data 10 dicembre 2018, ha disposto l'esecuzione, da parte della Ditta COFIFAST S.r.l. (fusa per incorporazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nella società SELLMAT S.r.l.), del servizio di somministrazione di bevande calde/fredde e di alimenti, mediante sei distributori automatici in comodato d'uso, per una durata di sei anni, da installarsi nella Caserma "Carlo Amione" di Torino, sede dell'Ente;
- b) l'atto di concessione n. 2438 di Rep. è stato stipulato in data 20/03/2019 tra l'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino e la Ditta COFIFAST S.r.l., di concerto con l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta;

- c) nel corso dell'anno 2026 è previsto il trasferimento dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino dalla Caserma "Carlo Amione" alla Caserma "Vittorio Emanuele Dabormida";
- d) il citato atto di concessione, scaduto il giorno 31 dicembre 2024, è stato prorogato per tutta la durata della permanenza dell'U.T.T.A.T. di Torino nella Caserma "Carlo Amione";
- e) in data 30/01/2025 è stato sottoscritto, con Scrittura Privata n. 1/2025, un primo atto aggiuntivo al Capitolato Tecnico-Amministrativo allegato all'Atto di concessione n. 2438 di Rep. del 20/03/2019 per l'adeguamento dei prezzi di vendita dei prodotti e la disinstallazione e ritiro di un distributore collocato all'ingresso della Caserma, vicino al passo carraio;
- f) l'attuale Operatore Economico gestore del servizio SELLMAT S.r.l. ha presentato la richiesta, in data 20/02/2026, di autorizzazione al ritiro di ulteriori due distributori allocati presso il passo carraio della Caserma "Carlo Amione" in quanto gli stessi risultano poco utilizzati;
- g) il ridotto turnover dei prodotti espone al concreto rischio di somministrare articoli oltre il termine minimo di conservazione e/o data di scadenza;
- h) risulta necessario provvedere allo sgombero del locale n. 175 dell'Inventario della Caserma "Carlo Amione" di Torino ove attualmente sono ubicati i due distributori automatici di cui al precedente punto f), così da rendere possibile la prossima cessione dell'area interessata della Caserma all'Agenzia del Demanio;
- i) il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Torino, riconosciuta la necessità di provvedere al soddisfacimento dell'esigenza, con Atto Autorizzativo n. 81 in data 14/04/2026, ha autorizzato, pertanto, il RUP a

stipulare apposito atto aggiuntivo al Capitolato Tecnico-Amministrativo allegato all'Atto di concessione n. 2438 di Rep. del 20/03/2019 per la regolamentazione della nuova configurazione dei distributori;

- j) con Atto Dispositivo n. 86 in data 20/04/2026 il RUP ha disposto l'esecuzione della disinstallazione e del ritiro, a cura e spese della Ditta SELLMAT S.r.l., di n. 2 distributori automatici in comodato d'uso collocati all'ingresso della Caserma "Carlo Amione" di Torino, nei pressi del passo carraio ubicato in Via Brione n. 1;
- k) il presente atto, compreso il relativo allegato, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da Ente certificatore autorizzato.

Tra il RUP e Capo del Servizio Amministrativo dell'U.T.T.A.T. Ten. Col. com. (RN) Renato PRIVITERA in nome e rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa (A.D.) ed il Dr. Carlo PAVERO – codice fiscale PVRCL64E04B041S – nato a Borgosesia (VC) il 04/05/1964 in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Amministratore Delegato della Ditta SELLMAT S.r.l. che nel corso della presente scrittura privata sarà semplicemente chiamata "la Ditta", codice fiscale e partita I.V.A. n. 00152640025, con sede legale in 28077 Prato Sesia (NO) – Via Giacomo Matteotti n. 102 – Telefono 0163.85.01.21, Posta Elettronica sellmat@sellmat.it, Posta Elettronica Certificata sellmat@legalmail.it, come risulta dal documento della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte n. P V9472039 in data 16/04/2026,

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – PREMESSA –

La premessa narrativa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

ARTICOLO 2 – **OGGETTO DELLA SCRITTURA** –

Con il presente atto aggiuntivo la Ditta si impegna, nella più ampia e valida forma legale, ad eseguire il servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, pasticceria confezionata, prodotti freschi, snack/merende, panini/tramezzini, mediante 3 (tre) distributori automatici in comodato d'uso installati presso i locali indicati nel successivo articolo 8 “Ubicazione dei locali in concessione”, **in luogo** del medesimo servizio eseguito mediante 5 (cinque) distributori automatici di cui al Capitolato Tecnico-Amministrativo allegato all'atto di concessione n. 2438 di Rep. del 20/03/2019 (CIG 7683164B7F).

I due distributori automatici installati nel locale n. 175 dell'Inventario della Caserma “Carlo Amione” di Torino, presso l'ingresso carraio di Via Brione, dovranno essere asportati dalla Ditta, a proprie spese e senza onere alcuno per l'Ente, provvedendo ai necessari ripristini, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla data di stipula del presente atto.

I prezzi dei prodotti di consumo rimarranno invariati, così come riportati nell'articolo 5 della Scrittura Privata n. 1/2025 in data 30/01/2025 e trascritti nel medesimo articolo del presente atto.

Il corrispettivo fisso di gestione, comprensivo del rimborso spese per la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica, rimarrà invariato, così come indicato nel successivo art. 7.

La Ditta dovrà osservare scrupolosamente le normative per lo svolgimento in sicurezza delle attività in accordo al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La durata del servizio è indicata nel successivo art. 4.

ARTICOLO 3 – **DISCIPLINA GENERALE E SPECIALE** –

La presente scrittura sarà eseguita sotto l'osservanza:

- delle clausole previste nella scrittura stessa;
- del Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili;
- delle disposizioni citate in premessa;
- del Patto di integrità (riportato in Allegato “A”), parte integrante, sostanziale e pattizia del presente atto.

Tali documenti e normative, anche quelli non espressamente allegati al presente atto, ne formano parte integrante ad ogni effetto di legge ai sensi dell’art. 99 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 4 – **DURATA** –

La durata del servizio di cui al Capitolato Tecnico-Amministrativo allegato all’atto di concessione n. 2438 di Rep. del 20/03/2019, sarà prorogata per l’anno 2026 o frazione, e comunque fino al trasferimento dell’Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino dalla Caserma “Carlo Amione” alla Caserma “Vittorio Emanuele Dabormida”.

Alla scadenza definitiva del contratto il Concessionario, previo accordo con l’Amministrazione della Difesa, dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro di tutti i distributori installati.

ARTICOLO 5 – **PREZZO DEI PRODOTTI** –

I prezzi dei prodotti di consumo rimarranno invariati rispetto a quelli riportati nell’articolo 5 della Scrittura Privata n. 1/2025 in data 30/01/2025, così come indicato nei seguenti prospetti:

Prodotto (paniere obbligatorio)	Prezzo di vendita con pagamento in contanti oppure app (I.V.A. compresa) €	Prezzo di vendita con dispositivi elettronici di pagamento (I.V.A. compresa) €
Acqua minerale (naturale e frizzante, in confezione da 50 cl)	0,40	0,40
Bevande in tetrapak (contenuto almeno 20 cl)	0,60	0,60
Caffè e combinati caffè (miscela base) - solubili base (thé / latte / cioccolata) - decaffeinato - orzo	0,40	0,38
Caffè e combinati caffè (miscela top) - bevande premium (ginseng / nocciolino / vaniglia / guaranà)	0,60	0,55
Snack dolci e salati (fascia standard)	0,60	0,60
Snack dolci e salati (fascia extra & salati)	0,80	0,80
Snack dolci e salati (fascia snack)	1,00	1,00

Prodotto facoltativo	Prezzo di vendita con pagamento in contanti oppure app (I.V.A. compresa) €	Prezzo di vendita con dispositivi elettronici di pagamento (I.V.A. compresa) €
Bevande in lattina (contenuto 33 cl)	0,80	0,80
Bevande top in lattina/PET (marca qualità superiore, contenuto 33 cl)	1,30	1,30
Bevande Energy (Powerade / Energade / acque funzionali)	1,40	1,40
Snack dolci e salati (fascia top)	1,30	1,30
Snack dolci e salati (fascia speciali)	1,40	1,40
Panini & focacce	1,70	1,70
Tramezzini	2,30	2,30
Gomme & caramelle	1,40	1,40

È previsto l'obbligo per la Ditta di mantenere invariati i prezzi dei prodotti offerti per tutta la durata del servizio; dunque, essi non saranno soggetti a revisione.

I prezzi potranno essere aggiornati, a seguito di richiesta scritta della Ditta, solo in caso di intervenute modifiche legislative che abbiano riflesso sul prezzo stesso o per cause di forza maggiore opportunamente motivate.

ARTICOLO 6 – CAUZIONE –

In considerazione del fatto che la cauzione originaria copre anche il presente atto aggiuntivo, non è richiesta alcuna garanzia addizionale.

Si riassumono di seguito i due documenti in essere:

- deposito cauzionale di € 200,00, con versamento n. 1334204 del 05/02/2019, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino;
- Polizza fidejussoria n. 2018/50/2496057 emessa in data 17/12/2018 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, Agenzia 146 di Moncalieri (TO), di € 1.250,00.

La Ditta dovrà inviare, entro 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di stipula del presente atto, all'indirizzo di Posta elettronica certificata uttat.to@postacert.difesa.it, la ricevuta di pagamento del premio relativo al rinnovo della Polizza n. 2018/50/2496057 del 17/12/2018, scaduta in data 12/12/2025.

I dati corretti dell'Ente appaltante devono essere i seguenti:

MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ARMAMENTI TERRESTRI DI TORINO
Piazza Rivoli n. 4 – 10143 TORINO.

ARTICOLO 7 – ONERI A CARICO DELLA DITTA –

Saranno a carico dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino le spese per la fornitura dell'acqua potabile prelevata dall'acquedotto cittadino e dell'energia elettrica; il Concessionario, però, corrisponderà all'Ente un

corrispettivo fisso di gestione, comprensivo del rimborso spese per la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica, nella misura forfettaria di € 16,00 (Euro sedici/00) mensili, per ciascun distributore effettivamente installato.

L'ammontare complessivo annuale del corrispettivo fisso di gestione dovrà essere pagato in due rate semestrali, entro un termine massimo di trenta giorni a decorrere dalla data di emissione della richiesta da parte dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino.

Tale corrispettivo sarà calcolato proporzionalmente, in relazione alla data di scadenza del servizio, connessa al trasferimento di sede dell'U.T.T.A.T. di Torino, e in rapporto al numero di distributori tempo per tempo concretamente installati.

A carico del Concessionario graverà, inoltre, il canone di concessione per occupazione del suolo pubblico, stabilito dalla competente Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta.

La Ditta dovrà comunicare all'Agenzia del Demanio la riduzione del numero dei distributori automatici installati in Caserma e chiedere la quantificazione del suddetto canone relativo all'anno 2026.

Tutti i costi relativi alla disinstallazione e ritiro dei due distributori, così come altre eventuali spese inerente il servizio, saranno a carico del Concessionario.

ARTICOLO 8 – UBICAZIONE DEI LOCALI IN CONCESSIONE –

I tre distributori automatici che continueranno ad essere operativi sono quelli installati in un locale ubicato al piano terra della Caserma “Carlo Amione”, con la seguente composizione:

- palazzina Comando: n. 1 distributore di bevande calde, n. 1 di bevande fredde e n. 1 erogatore di snack.

I due distributori automatici che dovranno essere disinstallati e ritirati sono quelli attualmente installati in un locale ubicato al piano terra della Caserma “Carlo Amione”, con la seguente composizione:

- locale presso ingresso carraio di Via Brione: n. 1 distributore di bevande calde e n. 1 di snack con layout modificato tramite inserimento di n. 2 cassette erogatori di acqua.

Di seguito si riporta l’elenco dei locali in cui sono attualmente installati i distributori automatici, unitamente alla loro tipologia e dimensioni:

UBICAZIONE DISTRIBUTORE	TIPO- LOGIA	LARGHEZZA (m)	PROFONDITÀ (m)	ALTEZZA (m)
Caserma “Carlo Amione” Piazza Rivoli n. 4 – Torino Locale presso sottoscala androne palazzina Comando	Distributore bevande calde	0,650	0,760	1,830
Caserma “Carlo Amione” Piazza Rivoli n. 4 – Torino Locale presso sottoscala androne palazzina Comando	Distributore snack	0,740	0,855	1,830
Caserma “Carlo Amione” Piazza Rivoli n. 4 – Torino Locale presso sottoscala androne palazzina Comando	Distributore bevande fredde	0,870	0,910	1,830
Caserma “Carlo Amione” Via Brione n. 1 – Torino Locale sottoscala presso ingresso carraio DA RITIRARE	Distributore bevande calde	0,650	0,760	1,830
Caserma “Carlo Amione” Via Brione n. 1 – Torino Locale sottoscala presso ingresso carraio DA RITIRARE	Distributore snack modificato	0,740	0,855	1,830

In ogni caso, nel locale presso la palazzina Comando dovranno essere erogati gli snack e le bevande calde e fredde tramite tre distributori.

ARTICOLO 9 – RECESSO UNILATERALE DELL’A.D. –

L’A.D. si riserva la facoltà di recedere dal rapporto negoziale con preavviso di

almeno 10 (dieci) giorni.

ARTICOLO 10 – **SOSPENSIONE UNILATERALE** –

L’A.D. può, in ogni caso, sospendere temporaneamente e/o definitivamente e senza preavviso il rapporto negoziale, mediante comunicazione anche informale, per sopravvenute esigenze istituzionali, ragioni d’emergenza o situazioni particolari senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa.

ARTICOLO 11 – **ASSICURAZIONE** –

La Ditta dovrà valutare le ipotesi rischiose connesse alla particolare connotazione dell’attività svolta, definendo ed organizzando in fase operativa tutte le predisposizioni tecniche, di sicurezza e di assistenza medica previste dalla normativa in vigore che possano garantire il maggior margine di sicurezza.

A garanzia della piena ed estesa osservanza degli obblighi assunti con la presente scrittura, la Ditta si obbliga a contrarre Polizza assicurativa relativa alla copertura della responsabilità civile (RC), comprese le garanzie accessorie, a copertura dei rischi per lesioni e/o infermità eventualmente procurati a terzi e dei danni in ogni caso arrecati ai beni dell’Amministrazione della Difesa.

L’inadempimento di quanto previsto nel primo paragrafo del presente articolo costituisce espressa causa di risoluzione del presente negozio.

La Ditta dichiara di assumersi ogni responsabilità per eventuali:

- incidenti conseguenti all’attività che dovessero causare danni a persone, siano esse privati che dipendenti dell’A.D.;
- danni arrecati a cose proprie e/o agli impianti, ai veicoli e alle attrezzature dell’U.T.T.A.T. di Torino.

ARTICOLO 12 – **SPESE CONTRATTUALI** –

Le spese di registrazione (solo in caso d’uso, ex artt. 5, 6 e 38 del D.P.R.

26/10/1972, n. 643) calcolate secondo le tariffe vigenti, e qualsiasi altro onere inerente alla presente scrittura, saranno ad esclusivo e completo carico della Ditta.

Inoltre, tutte le spese relative alla formazione di apposito atto, connesso al presente, redatto dall'Agenzia del Demanio, comprese le imposte di registro, saranno a carico del Concessionario.

ARTICOLO 13 – PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO –

L'Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed è responsabile, nei confronti sia dell'Amministrazione della Difesa che dei terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori.

Fra le disposizioni vigenti in materia si richiama, in particolare, il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta, in relazione alle attività oggetto dell'appalto, dovrà:

- impiegare personale formato adeguatamente e mezzi idonei alle attività necessarie per lo svolgimento del servizio;
- istruire e responsabilizzare il personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella dei terzi;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del personale;
- verificare che il personale incaricato sia munito dei previsti dispositivi di protezione individuale;
- predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- fornire all'Amministrazione tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che

possa essere fonte di pericolo.

Ferme restando le responsabilità dell'Impresa aggiudicataria in materia, l'Amministrazione ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell'attività avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza presupposte dal presente articolo.

ARTICOLO 14 – D.U.V.R.I. –

Sulla base di quanto stabilito dalla Determinazione n. 3/2008 sulla sicurezza dell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture emanata in data 5 marzo 2008 dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il servizio in parola genera interferenze e, pertanto, questa Stazione Appaltante predisporrà apposito "D.U.V.R.I." (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che descrive le linee generali delle situazioni e delle azioni necessarie ad individuare e prevenire i rischi da interferenze nel servizio in argomento.

La Ditta dovrà obbligatoriamente contattare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente, Ten. Col. Ruggero BERGAGLIO (tel. 011.5603.3040 – posta elettronica uttat.to.uaqs0@terrarm.difesa.it) o l'addetto Ten. Col. Rosaria PRIORI (tel. 011.5603.3096 – posta elettronica uttat.to.uaqs1@terrarm.difesa.it) per definire le procedure connesse alla sicurezza da applicare nella specifica commessa e per l'eventuale compilazione, per la parte di competenza, e presentazione del D.U.V.R.I. all'U.T.T.A.T. di Torino.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per codesta Impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 81/2008) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici

propri dell'attività svolta. I relativi costi sono a carico dell'Impresa.

ARTICOLO 15 – OBBLIGO DI SICUREZZA E SEGRETEZZA –

La Ditta prende atto che l'accesso alle infrastrutture potrà essere subordinato alla verifica di borse, colli ed involucri da parte del personale addetto alla sorveglianza.

Per la permanenza all'interno delle infrastrutture militari tutto il personale autorizzato dovrà uniformarsi alle prescrizioni in vigore ed a quelle che l'A.D. intendesse successivamente emanare. È fatto assoluto divieto al personale della Ditta detenere e/o usare all'interno delle infrastrutture militari apparecchi fotografici, telecamere, registratori e/o quant'altro idoneo ad agevolare le violazioni della riservatezza.

Qualora l'U.T.T.A.T. richiedesse, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione di uno o più dipendenti della Ditta, questa dovrà immediatamente aderire alla richiesta senza sollevare alcuna obiezione o pretendere alcun indennizzo, pena la decadenza del presente atto.

L'U.T.T.A.T. di Torino, comunque, potrà rifiutarsi di fare accedere il personale non gradito nell'ambito delle infrastrutture militari.

ARTICOLO 16 – DOMICILIO LEGALE –

Per l'esecuzione del presente atto e per ogni altro effetto di Legge, la Ditta elegge domicilio legale in Prato Sesia (NO) – Via Giacomo Matteotti n. 102, C.A.P. 28077, Posta Elettronica Certificata sellmat@legalmail.it, dove potranno esserle notificati tutti gli atti che dovessero derivare dal presente rapporto.

La sede operativa della Ditta è localizzata in Moncalieri (TO) – Via Vittime di Piazza Fontana n. 28, C.A.P. 10024.

ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE –

Le eventuali controversie concernenti l'esecuzione dell'obbligazione – ove non

sia possibile una transazione o un bonario componimento – saranno deferite alla competenza del Giudice ordinario.

Competente a risolvere eventuali controversie inerenti la presente procedura e tutti gli atti connessi e/o consequenziali è la Magistratura del Foro di Torino.

Per tutti gli effetti e gli obblighi che verranno assunti con la scrittura privata, il domicilio della Ditta sarà quello indicato nel precedente art. 16.

ARTICOLO 18 – NORME –

Tutte le altre condizioni riportate nel Capitolato Tecnico-Amministrativo allegato all’atto di concessione n. 2438 di Rep. del 20/03/2019 rimangono invariate.

Si precisa che per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente atto aggiuntivo, restano ferme le clausole di cui all’atto suddetto.

ARTICOLO 19 – MODIFICHE ALLA PRESENTE SCRITTURA –

Nessuna modifica potrà essere apportata alla presente scrittura se non in forma scritta.

*****  *****

Letto, chiuso e sottoscritto digitalmente nella data di cui sopra.

Questo atto, dichiarato e riconosciuto conforme alla volontà delle parti, è sottoscritto come segue:

- la Ditta SELLMAT S.r.l., nella persona del Dr. Carlo PAVERO, con firma digitale;
- l'Amministrazione della Difesa, nella persona del RUP e Capo del Servizio Amministrativo Ten. Col. com. (RN) Renato PRIVITERA, mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del D.lgs. 07/03/2005, n. 82 (“Codice dell'amministrazione digitale”).

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici, e consta di n. 16 pagine a video, di cui la penultima scritta su n. 15 righe, e di n. 01 allegato (“Patto di integrità”) composto da n. 03 pagine.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
Dr. Carlo PAVERO
(firmato digitalmente)

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.
Ten. Col. com. (RN) Renato PRIVITERA
(firmato digitalmente)

VISTO: APPROVO il presente atto e ne autorizzo l'esecuzione nei limiti, modalità e condizioni concordemente stabiliti dalle parti

IL DIRETTORE
Col. ing. t.ISSMI Isidoro MARCONE
(firmato digitalmente)

INDICE

Articolo 1 Premessa	pag. 4
Articolo 2 Oggetto della scrittura	pag. 5
Articolo 3 Disciplina generale e speciale	pag. 5
Articolo 4 Durata	pag. 6
Articolo 5 Prezzo dei prodotti	pag. 6
Articolo 6 Cauzione	pag. 8
Articolo 7 Oneri a carico della Ditta	pag. 8
Articolo 8 Ubicazione dei locali in concessione	pag. 9
Articolo 9 Recesso unilaterale dell'A.D.	pag. 10
Articolo 10 Sospensione unilaterale	pag. 11
Articolo 11 Assicurazione	pag. 11
Articolo 12 Spese contrattuali	pag. 11
Articolo 13 Prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro	pag. 12
Articolo 14 D.U.V.R.I.	pag. 13
Articolo 15 Obbligo di sicurezza e segretezza	pag. 14
Articolo 16 Domicilio legale	pag. 14
Articolo 17 Risoluzione delle controversie	pag. 14
Articolo 18 Norme	pag. 15
Articolo 19 Modifiche alla presente scrittura	pag. 15



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI TORINO

Servizio Amministrativo - Sezione Finanziaria

Codice Fiscale 80090430010

Piazza Rivoli n. 4 – 10143 TORINO

PATTO DI INTEGRITÀ

relativo alla scrittura privata per il servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, pasticceria confezionata, prodotti freschi, snack/merende, panini/tramezzini, mediante 3 (tre) distributori automatici (CIG 7683164B7F)

tra

il MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ARMAMENTI TERRESTRI DI TORINO

e

la Ditta SELLMAT S.r.l. (di seguito denominata "Ditta") con sede legale in 28077 Prato Sesia (NO) – Via Giacomo Matteotti n. 102, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00152640025, rappresentata dal Dr. Carlo PAVERO nato a Borgosesia (VC) il 04/05/1964 in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Amministratore Delegato.

VISTO

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 – art. 1, comma 17 – recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa" approvato dal Ministro della Difesa il 10 luglio 2024;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, e relativi allegati;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2025 (P.N.A.) approvato dall'Autorità Nazionale

Anticorruzione;

- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 del Ministero della Difesa, approvato in data 30/01/2026, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 05/03/2026 al n. 880;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto/ordinativo e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione dei contratti/ordinativi, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in oggetto;
- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri eventuali partecipanti alla gara per limitare o eludere la concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile o dalle altre disposizioni normative vigenti;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto dell'appalto in causa.

Il legale rappresentante della Ditta, inoltre, dichiara:

- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall'art. 21 del D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo con i medesimi soggetti;
- di essere consapevole che, qualora emerga la violazione del suddetto divieto verrà disposta l'immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento.

Articolo 2

La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del Concorrente dall'appalto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta, qualora esistente;
- risoluzione dell'ordinativo o scrittura privata;
- escussione della cauzione di buona esecuzione, qualora esistente;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Stazione Appaltante per 5 anni.

Articolo 3

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014 e ss.mm.ii.:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di Impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale

- ai fini dell'esecuzione della scrittura privata o ordinativo. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa della scrittura privata stessa o dell'ordinativo, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione dell'atto, per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice penale;
- la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice penale.

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione Appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed Impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al D.L. 90/2014.

Articolo 4

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione della scrittura privata. Il presente Patto dovrà essere richiamato dall'atto quale allegato allo stesso per formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 5

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal legale Rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, dal Rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta o quando richiesto dall'Amministrazione. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dall'appalto.

Articolo 6

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione Appaltante ed i Concorrenti e tra gli stessi Concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data: *(data della firma digitale)*

Per la Ditta

Dr. Carlo PAVERO

(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)
(firmato digitalmente)

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.
Ten. Col. com. (RN) Renato PRIVITERA
(firmato digitalmente)